

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca del Monte di Lucca spa
Sede legale Piazza S.Martino, 4- 55100 Lucca
Tel.centralino 0583-4501 fax 0583-48721
Internet : www.bmlucca.it - email: bmlucca@bmlucca.it, Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6915.3 - Appartenente al Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod.6175.4 - Codice ABI 6915 - Iscrizione Registro delle imprese e codice fiscale n. 01459540462 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.

Informazioni ai clienti: numero verde 800 03 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) - email: bmlonline@bmlucca.it

Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 03 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 001 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 01 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 001

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (clienti non consumatori)

CARATTERISTICHE

L'apertura di credito è un contratto con il quale la Banca si obbliga a mettere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro a determinate condizioni. E' un contratto consensuale, bilaterale e oneroso: da un lato la banca deve rendere disponibile una somma, dall'altro il cliente deve corrispondere gli interessi e restituire alla scadenza quanto eventualmente utilizzato.

La concessione dell'apertura di credito è sempre preceduta da una istruttoria con la quale la banca accerta la correttezza, la solvibilità, la possibilità economico - patrimoniale del richiedente.

L'apertura di credito (per cassa) si distingue in **semplice** quando il cliente utilizza la somma accordata una sola volta anche se con più prelievi, in **conto corrente** quando il cliente, attraverso successivi versamenti può ripristinare la propria disponibilità di credito e quindi riutilizzarlo più volte (fido in conto corrente).

Il cliente beneficiario di fido in conto corrente fruisce di un credito elastico in relazione alle proprie esigenze il cui costo dipende dal reale utilizzo.

L'apertura di credito può essere concessa in forma di **anticipo fatture**: la Banca anticipa i crediti che il Cliente vanta nei confronti di terzi documentati da fatture (da esibire alla Banca) entro i limiti del fido e per una percentuale predeterminata dell'importo delle fatture presentate.

RISCHI

Il cliente può incorrere nel rischio di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio - cfr. anche fogli informativi relativi al conto corrente CC0, CC1, CC9, CC10), ove contrattualmente previsto e in caso di apertura di credito in valuta estera anche nel rischio del tasso di cambio.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Si riportano di seguito solo le condizioni base per la concessione di apertura di credito in conto corrente; per tutte le altre condizioni che regolano il rapporto di conto corrente sul quale l'apertura viene concessa si rimanda ai fogli informativi relativi alle diverse tipologie di conto corrente.

Tasso nominale annuo: massimo 13,250%

Capitalizzazione: annuale ad anno civile.

Tutte le altre condizioni (tasso creditore, ritenute fiscali ecc.) sono quelle previste per i c/c di corrispondenza in euro.

Tasso annuo effettivo: massimo 13,250% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.

Tasso debitore per utilizzo oltre il fido concesso 13,250% - il tasso debitore per utilizzo oltre il fido concesso, sarà applicato soltanto all'importo utilizzato oltre l'ammontare dell'accordato. Tale tasso, nel tempo, non potrà mai essere superiore ai limiti previsti dalla L. 108/1996.

Commissione onnicomprensiva (Commissione per la messa a disposizione dei fondi - CMDF): 0,50% a trimestre in proporzione all'ammontare e alla durata del fido concesso.

Sconfinamenti extra-fido: Commissione di Istruttoria Veloce CoIV

– € 50,00 per sconfinamento

Per sconfinamento si intendono le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido, nelle misure:

- fido con accordato fino a 5.000: utilizzi oltre il massimale per un importo superiore a € 100,00 ovvero - nel caso di conto già sconfinato - aumento dello stesso per un importo pari o superiore a € 50,00
- fido con accordato maggiore di € 5.000 e fino a € 25.000: utilizzi oltre il massimale per un importo superiore a € 500,00 ovvero - nel caso di conto già sconfinato - aumento dello stesso per un importo pari o superiore a € 250,00
- fido accordato maggiore di € 25.000: utilizzi oltre il massimale per un importo superiore a € 1000,00 ovvero - nel caso di conto già sconfinato - aumento dello stesso per un importo pari o superiore a € 500,00.

Commissione Istruttoria Veloce: estratto del decreto d'urgenza (DM n. 644 del 30/06/2012 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 5/07/2012) assunto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, in applicazione dell'articolo 117-bis comma 4 del TUB: la commissione di istruttoria veloce ha le seguenti caratteristiche:

- a) è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5,000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
- b) non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, secondo quanto previsto di seguito
- c) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente
- d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati nè la commissione di istruttoria veloce nè il tasso di interesse sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento.

In conformità di quanto previsto dall'articolo 12-bis della delibera CICR 4 marzo 2003, n. 286, come modificata dall'articolo 14 del decreto d'urgenza del Ministro - Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117, ai fini della quantificazione e dell'applicazione della commissione di istruttoria veloce, gli intermediari definiscono:

- a) procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce; la commissione viene applicata esclusivamente in questi casi. A fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non può comunque essere applicata più di una commissione
- b) i costi dell'istruttoria veloce, eventualmente differenziati secondo quanto previsto precedentemente. La quantificazione è formalizzata e adeguatamente motivata.

I casi in cui è applicata la commissione di istruttoria veloce in base alle procedure interne definite sopra alla lettera

a), sono resi noti alla clientela.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando:


- a) nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
 - per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro
 - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutiviIl consumatore beneficia dell'esclusione definita sopra, per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare
- b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario
- c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perchè l'intermediario non vi ha acconsentito.

Ai sensi dell'articolo 117-bis, comma 2, del TUB, a seguito dello sconfinamento il cliente non incorre in oneri ulteriori rispetto alla commissione di istruttoria veloce e al tasso di interesse sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento. Ne consegue che, in caso di utilizzo extrafido, il tasso di interesse previsto per l'utilizzo extrafido si applica esclusivamente all'importo dello sconfinamento e il tasso di interesse relativo al fido può essere aumentato solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle procedure previsti dall'articolo 118 del TUB.

TAEG (Tasso Annuo effettivo Globale): 15,27%

TEG (Tasso Effettivo Globale con base anno civile): variabile in relazione all'importo, al tasso e alle spese di commissione onnicomprensiva e comunque mai superiori ai limiti imposti dalla L. 108/1996 (prevenzione usura).

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Banca.



CONDIZIONI SPECIFICHE PER LE APERTURE DI CREDITO IN FORMA DI ANTICIPO FATTURE (CARTACEE E ELETTRONICHE) PRESENTATE IN VIA TELEMATICA (per le voci non espressamente richiamate, valgono le condizioni generali)

Tasso nominale annuo: in base al massimale concesso:

fino a euro 50.000: max 12,250%
da euro 50.001 a 200.000: max 10,000%
oltre euro 200.000: max 7,500%

TAEG (Tasso Annuo effettivo Globale):

- 14,27% per tasso del 12,250%
- 12,02% per tasso del 10,000%
- 9,52% per tasso del 7,500%

TEG (tasso effettivo globale con base anno civile): variabile in relazione all'importo, al tasso e alle spese (CMDf) e comunque mai superiori ai limiti imposti dalla L. 108/1996 (prevenzione usura) in relazione alle classi di importo sino a 50.000 euro, da 50.001 a 200.000 euro e oltre a 200.000 euro.

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Banca.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE PER IL PAGAMENTO DELLA TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITÀ
Importo massimo: 3.000 euro per ciascun dipendente

Durata: 6 mesi

FINANZIAMENTI GARANTITI DA CONSORZIO FIDI CONVENZIONATO CON BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA

Tasso fisso annuo: 4,50%

Commissione onnicomprensiva (Commissione per la Messa a Disposizione dei Fondi – CMDf): esente

TAEG: 4,50%

FINANZIAMENTI NON GARANTITI DA CONSORZIO FIDI

Tasso fisso finito annuo: 5,00%

Commissione onnicomprensiva (Commissione per la Messa a Disposizione dei Fondi – CMDf): 0,400%

TAEG: 5,80%

SERVIZIO DI CESSIONE PRO SOLUTO DI CREDITO DI IMPOSTA (C.D. TAX CREDIT VACANZE/BONUS VACANZE)

La Banca offre il servizio di acquisto dei crediti di imposta derivanti dal bonus vacanze ai clienti titolari di apertura di credito in conto corrente.

Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (decreto Rilancio), convertito con modifiche in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha previsto un credito di imposta (c.d. bonus vacanze), per l'anno 2020 e 2021, in favore delle famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, ordinaria o corrente, non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast (nel prosieguo, per brevità, indicati come "operatori turistici")¹ in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'

¹ Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che – indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato – svolgono effettivamente le attività previste dalla norma. A titolo indicativo e non esaustivo, tali attività sono riconducibili alla sezione 55 di cui ai [codici ATECO](#).

A titolo esemplificativo:

- 55.1 Alberghi e strutture simili
- 55.10.00 Alberghi - fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)
- 55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
- 55.20.10 Villaggi turistici
- 55.20.20 Ostelli della gioventù
- 55.20.30 Rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
- 55.20.40 Colonie marine e montane
- 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze
- cottage senza servizi di pulizia
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.
- Per attività agrituristica, si intende la struttura che svolge l'attività di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e alle relative norme regionali.

esercizio dell'attività turistica recettiva. Il bonus è fruibile esclusivamente nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi².

Per gli operatori turistici beneficiari, lo sconto applicato è rimborsato sotto forma di credito d'imposta utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto:

- immediatamente in compensazione senza limiti di importo attraverso il modello F24
- **cedendolo – anche parzialmente- a terzi compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.** L'offerta della Banca riguarda questa eventualità.

Condizioni economiche

Importo minimo cedibile (per singola operazione di cessione): Euro 500,00

Commissione per la cessione: 1% del credito ceduto, massimo Euro 50,00

Valuta di accredito: 20 del mese successivo alla cessione o giorno lavorativo immediatamente successivo se festivo.

RECESSO E RECLAMI

Per le clausole relative al recesso dall'apertura di credito in conto corrente si rimanda alle sezioni "Recesso dal contratto" e "Recesso dal fido in conto corrente" dei fogli informativi dedicati alle varie tipologie di conto corrente: CC0, CC1, CC9, CC10.

CLAUSOLE RELATIVE A PARTICOLARI FORME DI UTILIZZAZIONE DEL CREDITO

(i) Credito subordinato alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine di assegni, vaglia, effetti, ecc.

Nell'ipotesi in cui la Banca receda dall'apertura di credito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32 e 33 del Contratto di Conto corrente ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti. Nel caso di recesso del Cliente ai sensi dell'art. 32 del Contratto di Conto corrente, l'efficacia del recesso decorrerà dalla data in cui saranno completamente esaurite le operazioni in corso al momento del recesso stesso; il credito oggetto del servizio di incasso si intende ceduto pro-solvendo alla Banca con conseguente suo pieno diritto non solo ad incassare, ma anche a trattenere gli importi che essa, in conseguenza del servizio in questione, perverranno.

(ii) Fido utilizzabile per lo sconto di effetti e/o per l'accredito salvo buon fine di ricevute commerciali.

La Banca ha il diritto di sospendere temporaneamente, ridurre o revocare detto fido, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di alcuna preventiva disdetta o comunicazione, nonché con diritto di recesso da ogni operazione già effettuata di sconto e/o accredito salvo buon fine.

In tali ipotesi, la Banca è autorizzata ad addebitare al cliente le somme corrispondenti agli effetti, tratte e/o ricevute bancarie ancora a scadere e/o di esito ancora ignoto al momento del proprio eventuale recesso e della conseguente richiesta di rimborso. Il cliente si impegna a sua volta a soddisfare ogni richiesta della Banca in dipendenza del fido, anche in ordine a commissioni, accessori e spese, a prima richiesta e senza che la Banca sia tenuta alla previa esazione dei crediti del cliente verso i debitori.

PORTABILITÀ - SURROGAZIONE ART. 120 QUATER D.LGS. N. 385/1993 TUB (GIÀ ART. 8 LEGGE 40/2007)

Il debitore ha la possibilità di trasferire il proprio finanziamento, per qualsiasi finalità sia acceso, presso una nuova banca che, concedendo un finanziamento nella forma di un mutuo, subentra a quella originaria (che viene surrogata) nelle garanzie che assistevano il finanziamento iniziale, ivi compresa l'ipoteca.

L'istituto della surrogazione può essere in "entrata" e in "uscita": entrambe le tipologie di operazioni **non prevedono l'applicazione di qualsiasi onere a carico del cliente.**

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Uffici Customer care e gestione reclami – Via Cassa di Risparmio 15 – 16123 Genova; e-mail reclami@bmlucca.it, posta certificata reclami@pec.carige.it, che risponde entro al massimo 60 giorni dal ricevimento.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

² In ogni caso, lo sconto fruibile è pari all'80% del valore massimo dell'agevolazione attribuita, ovvero può essere detratto dall'imposta sul reddito il restante 20% del valore massimo dell'agevolazione attribuita

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Banca, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, al fine di attivare una procedura di conciliazione volta a trovare un accordo con la Banca. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sui siti www.conciliatorebancario.it e www.gruppocarige.it o richiesto presso le filiali della Banca. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Tasso nominale annuo: tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido.

Capitalizzazione: una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi in conformità alle previsioni dell'art. 120, comma 2, del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), quale modificato dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), e delle relative disposizioni di attuazione (Deliberazione CICR del 3 agosto 2016).

Tasso annuo effettivo: equivale al tasso nominale annuo tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infra annuale se prevista.

Tasso debitore per utilizzo oltre il fido concesso: applicato in caso di sconfinamento, quando cioè la Banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento senza avere sul conto corrente la disponibilità; si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.

Commissione Onnicomprensiva: la commissione onnicomprensiva è denominata CMDF (Commissione per la Messa a Disposizione dei Fondi) ed è una commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

Saldo contabile: saldo risultante dalla somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione.

Saldo disponibile: giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata.

"TAEG/ISC": costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il costo totale del credito comprende tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

TEG (Tasso effettivo globale): fornisce elementi utili ad accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentano carattere usurario. Le operazioni creditizie sono a tal fine ripartite in categorie omogenee (le categorie di crediti al consumo - crediti finalizzati, crediti a rotazione o *revolving*, prestiti personali, la cessione del quinto dello stipendio - e anche altre categorie di rapporti creditizi), e, all'interno delle singole categorie omogenee, suddivise per classi di importo.

Sono inclusi nel TEG:

- 1) **le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento** (per il factoring le spese di "istruttoria cedente")
- 2) **le spese di chiusura della pratica** (per il leasing le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale"), **le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi**, se connesse con l'operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica
- 3) **le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti** anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, **le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione**
- 4) **il costo dell'attività di mediazione** svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente
- 5) **le spese per assicurazioni o garanzie** intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente
- 6) **le spese per servizi accessori**, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali)
- 7) **gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali** e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato
- 8) **ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento.**

Sono esclusi:

- a) **le imposte e tasse**

- b) **le spese notarili** (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing)
- c) **i costi di gestione del conto** sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento
- d) **gli interessi di mora** e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo
- e) con riferimento al factoring e al leasing, i **compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo** non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento

le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.